



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE
E L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA
FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2370 del 29 novembre 2004 - in vigore dal 17 dicembre 2004)

Art. 1 Istituzione.

1.1 L'Università degli Studi di Verona, di seguito denominata Università, promuove la ricerca, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività.

1.2 Promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studiosi capaci e meritevoli, con il finanziamento di enti pubblici e privati.

Art. 2 Definizioni.

2.1 Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per "borse istituite dall'Università con risorse finanziarie comunque acquisite":

- quelle derivanti da finanziamenti destinati ad azioni di formazione e mobilità e al finanziamento dei normali programmi di ricerca;
- quelle derivanti da altre risorse comunque acquisite al bilancio dell'Università e da questa destinate al finanziamento di borse di cui all'art. 1.

b) per "struttura universitaria interessata", i Centri di Responsabilità Amministrativa.

Art. 3 Destinatari.

3.1 Le borse di cui al presente regolamento sono destinate alle persone in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Art. 4 Natura giuridica della borsa.

4.1 Il godimento delle borse di cui al presente regolamento non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Ente erogatore del finanziamento.

4.2 Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

4.3 Gli obblighi derivanti dalla fruizione delle borse saranno di volta in volta stabiliti dalla struttura interessata che ne sarà data indicazione nel bando di concorso.

4.4 Le borse di cui trattasi sono assoggettate alle ritenute fiscali previste dalla legge italiana.

4.5 Per i cittadini stranieri operano, laddove contemplati e a richiesta dell'interessato, gli accordi bilaterali volti ad impedire la doppia tassazione stipulati, ex art. 128 del DPR 917/1986, tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del ricercatore straniero.

Art. 5 Bando di concorso.

5.1 Le borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso (fatta eccezione per borsisti preselezionati dalla Commissione della UE) approvato dall'Organo collegiale di governo della struttura universitaria interessata, su proposta del Responsabile scientifico e del responsabile della struttura cui afferisce il finanziamento della borsa.

5.2 La pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione presso la struttura di afferenza del Responsabile scientifico e oltre che all'Albo Ufficiale dell'Ateneo per un numero di giorni non inferiore a trenta; qualora ritenuto necessario si potrà procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione.

5.3 Nel caso di borse finanziate dalla Commissione delle Comunità Europee, copia del bando dovrà essere inviata, a cura del Responsabile scientifico del contratto di ricerca comunitario, a tutte le altre Parti contraenti del medesimo, onde assicurarne la pubblicità nelle rispettive sedi.

5.4 Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature non dovrà essere inferiore a 30 giorni a decorrere dall'affissione del bando all'Albo della struttura presso cui si svolgerà la ricerca.

5.5 Il bando di concorso dovrà indicare chiaramente:

- le fonti di finanziamento della borsa;
- i requisiti richiesti al candidato (diploma di laurea etc.);
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista;
- il titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa;
- il nominativo del Responsabile scientifico della ricerca;
- la struttura scientifica interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- l'ammontare della borsa;
- la durata della borsa;
- la composizione della Commissione giudicatrice;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato mediante autocertificazione (es: certificazione di cittadinanza, residenza e nazionalità, titolo di studio, curriculum riguardante precedenti esperienze di ricerca, pubblicazioni scientifiche, titoli preferenziali, etc.)
- le modalità di verifica dei risultati della ricerca;
- l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa.

5.6 Nel caso di borse bandite a seguito di finanziamento derivante da contratti stipulati dall'Università con la Commissione delle Comunità Europee, i contenuti di cui sopra dovranno essere stabiliti in conformità a quanto eventualmente previsto nei predetti contratti.

Art. 6 Commissione di valutazione.

6.1 Le borse vengono assegnate da una Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio della struttura universitaria interessata, presieduta dal Responsabile scientifico della ricerca e composta da due docenti dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine o afferenti alla stessa struttura universitaria interessata. La Commissione può essere integrata da un osservatore esterno designato dal soggetto finanziatore.

6.2 Spetta alla Commissione di valutazione la preventiva fissazione dei criteri di individuazione dell'assegnatario della borsa e dei relativi punteggi per procedere ad apposita selezione che può avvenire per titoli oltre che per eventuale colloquio.

6.3 Al termine dei lavori la Commissione di valutazione è tenuta a redigere verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e l'individuazione dei vincitori.

6.4 Il verbale è immediatamente esecutivo.

6.5 Al termine del periodo di fruizione della borsa, la Commissione redige una relazione sull'attività svolta dal borsista.

Art. 7 Assegnazione delle borse.

7.1 L'assegnazione delle borse avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione di cui all'art. 6, mediante apposita comunicazione agli interessati da parte della struttura universitaria interessata.

7.2 Entro il termine prescritto dalla comunicazione di cui sopra, gli assegnatari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione prevista dal bando, dal presente regolamento e, per i cittadini stranieri, anche quella di cui al successivo art. 9.

7.3 Nella dichiarazione di accettazione della borsa assegnata, il borsista dovrà dare atto di aver letto il presente regolamento e, in particolare il primo ed il secondo comma dell'art. 4.

7.4 In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione di valutazione.

Art. 8 Copertura assicurativa.

8.1 Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti previsti dalla polizza generale dell'Università.

Art. 9 Modalità di pagamento.

9.1 Dal mese di inizio dello svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% (novanta per cento) della borsa sarà erogato a scadenze periodiche al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delle eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge.

9.2 Il Responsabile scientifico, trimestralmente, attesterà il regolare svolgimento del programma da parte del borsista.

9.3 Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta da borsista.

Art. 10 Diritti e doveri dei borsisti.

10.1 I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.

10.2 L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario ed espressamente autorizzato.

10.3 Le borse di studio di cui al presente Regolamento non potranno essere cumulate con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio, fatta eccezione per quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero.

10.4 Al termine del periodo di godimento della borsa i titolari dovranno presentare una relazione scientifica sull'attività svolta. Qualora richiesti dal Responsabile scientifico della ricerca, i borsisti dovranno altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali relazioni intermedie.

10.5 In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa, l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e l'Ente finanziatore della borsa grazie alla quale sono state effettuate le ricerche medesime.

Art. 11 Norme finali.

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dagli specifici bandi di concorso o dalle norme interne delle singole strutture, si applicano le norme di legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

11.2 Il presente Regolamento, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il precedente “Regolamento sull’utilizzazione dei fondi di ricerca erogati da soggetti pubblici o privati”, emanato con Decreto Rettorale n. 9272 del 31 dicembre 1997.

Art. 12 Entrata in vigore.

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.